

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3024 del 26/08/2016
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA KINEMA SRL- STABILIMENTO IN COMUNE DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3006 del 22/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisei AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 21468/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"KINEMA SRL"** - Comune di **Scandiano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"KINEMA SRL"**, avente sede legale in comune di **Reggio Emilia - Via Tamburini n.5**, e stabilimento in comune di **Scandiano - Via Togliatti n. 7** per l'attività di gestione di impianto natatorio, acquisita agli atti con prot. PGRE/2016/7328 in data 07/07/2016;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
2. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Scandiano allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acquisito in data 28/07/2016 con prot. PGRE/2016/8368 ed i relativi pareri di conformità del Gestore del servizio idrico integrato IRETI SPA, prot. n.RT012413-2016-P relativo allo scarico di Via Togliatti n.7 e prot. n. RT012412-2016-P relativo allo scarico di Via Grieco;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"KINEMA SRL"** ubicato nel comune di **Scandiano - Via Togliatti n. 7**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

– Oggetto della presente autorizzazione sono due punti di scarico in pubblica fognatura, rispettivamente su Via Togliatti n.7 e su Via Grieco, costituiti da acque di supero e rigenerazione filtri classificate come acque reflue industriali e soggetti alle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 30.000 m³.
- 2) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

- 3) Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 5) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 6) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 7) E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 8) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.
- 9) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.

- 10) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
- 12) Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
- 13) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi e che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, ai sensi della L. R. n. 15/2001, art. 10, comma 4 e della DGR n. 673/2004.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.